



**COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA**  
*Provincia di Cuneo*

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 6 del 24/03/2011**

**Oggetto:**

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE FRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA E L'UNIONE COLLINARE SEI IN LANGA.**

L'anno duemilaundici addi ventiquattro del mese di marzo alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in seduta **PUBBLICA ordinaria** di **PRIMA CONVOCAZIONE**.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. PENNA Bruno	SINDACO	Si
2. ARIONE Luca	CONSIGLIERE	Si
3. COTTO Giuseppe	VICE SINDACO	Si
4. ARIONE Bruno	CONSIGLIERE	Si
5. CONTINO Emanuele	CONSIGLIERE	Si
6. SOAVE Franco	CONSIGLIERE	Si
7. CANAVERO Armando	CONSIGLIERE	Si
8. MARCHISIO Pier Giorgio	CONSIGLIERE	No
9. MORANDO Paolo	CONSIGLIERE	Si
10. ARIONE Roberto	CONSIGLIERE	Si
11. FERRERO Giovanni	CONSIGLIERE	Si
12. FERRO Roberto	CONSIGLIERE	Si
13. ARIONE Roberto	CONSIGLIERE	Si
	Totale Presenti:	12
	Totale Assenti:	1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dott. Massimo NARDI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor **Bruno PENNA** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con atto firmato il 30.12.2003 i Comuni dell'Unione collinare "Sei in Langa" hanno determinato le modalità per il trasferimento all'Unione della funzione di Polizia locale. Il personale addetto ad espletare i servizi propri di tale funzione, secondo il predetto accordo, è quello già in servizio presso i singoli Comuni, i quali mediante stipula di idonea convenzione lo distaccano presso l'Unione;

ATTESO che annualmente, al fine di poter effettuare il servizio di polizia locale dell'Unione dei Comuni Sei in Langa, si addivene alla stipula di apposita convenzione disciplinante il distacco del personale di vigilanza presso l'Unione;

VISTO l'allegato schema di convenzione elaborato dall'Ufficio di segreteria dell'Unione e sottoposto all'approvazione di questo Consiglio comunale, che contiene termini, modi e condizioni che regolano i rapporti fra gli enti convenzionati;

CONSIDERATO che il Comune di Castiglione Tinella ha nella propria dotazione organica quale addetto al settore della vigilanza una dipendente part time 30/h settimanali, Gabriella Borello – Istruttore di polizia locale, Categoria C, Posizione economica C3, il quale, tenuto conto dei servizi appartenenti alla funzione di polizia locale effettivamente attribuiti all'Unione e di quelli invece ancora esercitati dal Comune, può essere distaccato a servizio dell'Unione per quattro ore settimanali, rimanendo invece a servizio del Comune per ventisei ore settimanali;

RICHIAMATO l'art. 30, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i;

RICHIAMATI gli artt. 13 e 14, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) personale Comparto Regioni ed Autonomie locali stipulato il 22.01.2004;

PRESO ATTO che la dipendente comunale Gabriella Borello si è detta disponibile a svolgere le proprie prestazioni lavorative in convenzione con l'Unione di Comuni "Sei in Langa";

VISTO il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

CON votazione favorevole unanime resa nei modi e nei termini di legge

## DELIBERA

DI APPROVARE lo schema di convenzione tra il Comune di Castiglione Tinella e l'Unione di Comuni "Sei in Langa" per la gestione associata di un dipendente, vigile urbano, che, composto da n.11 articoli, viene allegato alla presente deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale.

DI DISTACCARE a servizio dell'Unione di Comuni "Sei in Langa" nell'ambito della convenzione precitata la dipendente comunale part time 30/h settimanali Gabriella Borello, Istruttore di polizia locale, Categoria C, Posizione economica C3, per quattro ore settimanali, rimanendo invece a servizio del Comune di Castiglione Tinella per ventisei ore settimanali.

DI STABILIRE la decorrenza della convenzione di cui al precedente capoverso con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2011 fino al 31 dicembre dello stesso anno.

DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area amministrativa l'adozione dei provvedimenti occorrenti ad attuare ed eseguire la presente deliberazione.

Successivamente con separata unanime votazione espressa ai sensi di legge la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UN DIPENDENTE COMUNALE, VIGILE URBANO, TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA E L'UNIONE DI COMUNI "SEI IN LANGA".**

L'anno duemilaundici, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, tra i sigg.ri

	Sindaco del Comune di _____	In forza della deliberazione consiliare n. ____ del _____
	Presidente dell'Unione di Comuni "Sei in Langa"	In forza della deliberazione consiliare n. ____ del _____

Premesso che


I Comuni dell'Unione di Comuni "Sei in Langa", con atto firmato il 30.12.2003, hanno determinato le modalità per il trasferimento all'Unione della funzione di Polizia Locale. Il personale addetto ad espletare i servizi propri di tale funzione, secondo il predetto accordo, è quello già in servizio presso i singoli Comuni, i quali, mediante stipula di idonea convenzione, lo distaccano presso l'Unione.

Il Comune di \_\_\_\_\_ ha nella propria dotazione organica quale addetto al settore della vigilanza, agente della polizia municipale, un dipendente, \_\_\_\_\_, Cat. \_\_\_\_, Posizione economica \_\_\_\_.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante della presente convenzione, si conviene e stipula quanto segue:

**Art. 1-Oggetto e scopo della Convenzione**

Il Comune di \_\_\_\_\_ e l'Unione di Comuni "Sei in Langa", nel rispetto dell'art.30 del D.Lgs.n.267 del 18.8.2000 e s.m.i. e degli artt. 13 e 14 del CCNL del personale degli enti locali stipulato il 22 gennaio 2004, stipulano la presente convenzione per gestire in forma associata un'unità lavorativa in forza presso il Comune di \_\_\_\_\_, nel settore vigilanza, di Categoria \_\_\_\_, Posizione economica \_\_\_\_, \_\_\_\_\_ di polizia municipale, al fine di consentire l'esercizio delle funzioni di polizia locale trasferite all'Unione e ottimizzare i servizi istituzionali riferibili di entrambi gli enti, conseguendo altresì una più economica gestione delle risorse.



**Art. 2 - Comune Capo Convenzione**

L'ente Capo-convenzione per la gestione del servizio in oggetto è il Comune di \_\_\_\_\_ del quale il personale da porre in convenzione è dipendente a tempo indeterminato.

Il Comune di \_\_\_\_\_ è il titolare del rapporto di lavoro con il personale dipendente individuato all'art.1.

### **Art. 3 - Rapporto di Lavoro**

L'utilizzo del personale da distaccare in base alla presente convenzione avviene sulla base di formale e preventiva espressione di consenso da parte dei lavoratori interessati.

Gli atti di gestione del personale distaccato all'Unione sono adottati dall'ente titolare del rapporto di lavoro per tutti gli istituti giuridici ed economici, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza forniti dall'Unione per quanto di competenza.

Per gli aspetti attinenti alla prestazione di lavoro ed alle condizioni per la attribuzione di ogni elemento accessorio trova applicazione la medesima disciplina del personale dipendente dal Comune e dall'Unione ed i relativi atti di gestione sono adottati dal Comune e dall'Unione in relazione alla ripartizione dell'orario di servizio indicata al successivo art.4.

Al Comune capo-convenzione compete l'autorizzazione agli incarichi o lavori diversi da quelli previsti in convenzione e la gestione degli istituti relativi alle diverse causali di assenza dal servizio quali ferie, aspettative, congedi parentali, permessi vari, ecc.; la fruizione dei periodi di assenza avviene con modalità e periodicità tali da consentire che gli stessi incidano in modo equilibrato nell'ambito dei periodi di servizio dedicati a ciascuno degli enti che utilizzano la prestazione del lavoratore. In tali casi, il capo-convenzione è tenuto ad acquisire dall'Unione il parere favorevole.

I lavoratori distaccati possono essere incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa in entrambi gli enti, i conseguenti profili economici sono disciplinati dal CCNL vigente nel tempo.

Le prestazioni di lavoro straordinario o gli incarichi extraufficio ai sensi dell'art.53 del D.Lgs. n. 165/2001 conferiti dai singoli Enti sono affidati, gestiti e liquidati direttamente dagli Enti medesimi.

Per tutto quanto non previsto in questo articolo in materia di gestione giuridica ed economica del personale distaccato, si fa riferimento alla disciplina del CCNL vigente tempo per tempo e, attualmente alla disciplina degli artt. 13 e 14 del CCNL stipulato il 22.01.2004.

### **Art. 4 - Gestione del personale in convenzione**

Ciascuno degli enti convenzionati utilizza in piena autonomia il personale di cui alla presente convenzione, nell'ambito dell'orario di servizio come sotto determinato nell'ambito dell'orario di lavoro del dipendente, secondo le proprie esigenze organizzative e funzionali nel rispetto della disciplina di legge, di regolamento e di contratto, nonché della convenzione stessa.

Il servizio sarà svolto settimanalmente presso i due Enti ripartendo le 36 ore dell'orario di lavoro del dipendente nel modo seguente:

- \_\_\_ ore nel Comune di \_\_\_\_\_;
- \_\_\_ ore nell'Unione di Comuni "Sei in Langa".

L'Unione fruirà del dipendente distaccato per le ore necessarie al proprio fabbisogno determinato dalle richieste di servizi provenienti dai Comuni aggregati; il fabbisogno deve essere comunicato di mese in mese entro il 25 del mese precedente a quello di utilizzo. L'Unione rimborserà quindi al Comune i costi relativi alle ore d'effettivo utilizzo del dipendente

distaccato. Il calendario delle prestazioni lavorative e l'orario di servizio sarà determinato dai competenti organi dei due Enti osservando la normativa contrattuale e rispettando in linea di massima l'orario di lavoro prestato attualmente dal dipendente nel Comune capo convenzione.

Gli oneri finanziari relativi alla retribuzione del dipendente graveranno in capo ai due Enti in proporzione alle ore di lavoro prestate.

#### **Art.5- Trattamento economico - Rapporti finanziari, obblighi e garanzie**

Compete al dipendente distaccato in base alla presente convenzione per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso il Comune di \_\_\_\_\_ e l'Unione "Sei in Langa" il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali. Tale trattamento economico ed i conseguenti assegni, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad Istituti od Enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune capo convenzione.

Saranno altresì anticipati dal Comune capo convenzione le spese per la corresponsione delle indennità accessorie delle retribuzioni di posizione e risultato e quant'altro, di competenza dell'Unione.

Il Comune di \_\_\_\_\_, quale capo-convenzione, iscriverà nel proprio bilancio tutte le spese sopra individuate da corrispondere a favore del dipendente posto in convenzione, prevedendo nella parte di entrata il rimborso della quota dovuta da parte dell'Unione.

L'Unione dovrà corrispondere la quota a proprio carico entro il 31 marzo dell'anno 2011 sulla base del consuntivo fornito dal servizio finanziario del Comune capo-convenzione, da cui verranno detratti i costi per l'esercizio delle funzioni di polizia locale a carico del Comune di \_\_\_\_\_. In caso di ritardo nel pagamento verranno applicati gli interessi legali di mora, vigenti al momento.


Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere comunicate per iscritto al Comune capo-convenzione entro il termine perentorio di gg. 15 dal ricevimento della richiesta di saldo.

Il dipendente in convenzione è autorizzato all'uso del proprio automezzo, per lo spostamento fra le sedi degli enti; ha diritto ad una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni Km.; gli sarà fornita la copertura assicurativa prevista dall'art. 43, comma 2° del medesimo contratto. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune capo-convenzione seguendo il tracciato viario più breve, comprendendo il viaggio di ritorno. Le spese conseguenti sono a carico dell'Unione e verranno erogate sulla base di specifica e documentata richiesta dei dipendenti.

#### **Art.6 - Forme di consultazione**

Le amministrazioni organizzano un sistema informativo inerente il personale in convenzione, al fine di ottimizzarne la gestione e di razionalizzare l'applicazione degli istituti contrattuali.

Il Sindaco ed il Presidente dell'Unione dovranno consultarsi ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del servizio convenzionato. Di tale consultazione verrà redatto un verbale.



#### **Art. 7- Durata della convenzione.**

La presente convenzione decorre dal 1° gennaio 2011 e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Le amministrazioni procedono alla revisione dei contenuti e dei profili esecutivi della presente convenzione in prossimità della sua scadenza, al fine di valutarne il rinnovo.

La presente convenzione, in caso di mancato tempestivo rinnovo, può essere prorogata per un periodo massimo di tre mesi, al fine di consentire alle amministrazioni l'adozione delle soluzioni esperibili per la gestione del servizio sotto il profilo del personale addetto.

#### **ART. 8 - Eventuali modifiche della convenzione**

Qualora esigenze funzionali od operative rendano necessaria la modifica della presente convenzione, con particolare riferimento ai soggetti individuati, ai tempi di lavoro in convenzione ed alle modalità di utilizzo, le amministrazioni provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi della stessa natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei Consigli comunale e dell'Unione.

Non sono considerate modifiche le variazioni di natura organizzativa ed operativa che non incidono sugli istituti regolati dalla convenzione.

#### **Art. 9 – Recesso e risoluzione della convenzione**

Prima della scadenza stabilita all'art. 7 ciascun Ente ha facoltà di recedere dalla presente convenzione. In tal caso il recedente deve darne motivata e formale comunicazione all'altro Ente, con preavviso di almeno tre mesi rispetto alla data di definitiva conclusione del rapporto di convenzione.

#### **ART. 10 - Modalità di risoluzione delle controversie**

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le amministrazioni in relazione all'esecuzione della presente convenzione e non risultassero risolvibili con accordi bonari sono demandate per la loro definizione ad un collegio di tre arbitri, nominati uno dal Comune di \_\_\_\_\_, uno dall'Unione di Comuni "Sei in Langa" e uno con l'accordo di entrambi o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Alba.

#### **ART. 11 - Disposizioni generali e finali**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli enti locali.

Il Sindaco del Comune di \_\_\_\_\_

Il Presidente dell'Unione di Comuni "Sei in Langa"



# COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA

C. A. P. 12053

PROVINCIA DI CUNEO

Tel. e Fax 0141.85.51.02

## **Art.49, D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. "Pareri dei Responsabili dei servizi"**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di Consiglio comunale avente ad oggetto: *"Convenzione per la gestione associata del personale addetto ai servizi di polizia locale fra il Comune di Castiglione Tinella e l'Unione collinare Sei in Langa"*.

Castiglione Tinella, 16 MAR. 2011

Il Responsabile dell'Area amministrativa  
Dott. Massimo Nardi



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to: Bruno PENNA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: Dott. Massimo NARDI

=====

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art.124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 01 APR. 2011

Castiglione Tinella, 31 MAR. 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: Dott. Massimo NARDI

=====

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(Art.134, comma 3, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_.

Castiglione Tinella, \_\_\_\_\_.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: Dott. Massimo NARDI

=====

Copia conforme all'originale, composta di n. 4 fogli, in carta libera, per uso amministrativo.

Castiglione Tinella, li 31 MAR. 2011

IL FUNZIONARIO COMUNALE  
dott.ssa Antonella SILVANO

*Antonella Silvano*  
